



Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 6663 /23/11/2017 del 22 MAR. 2017 Pos. n. 10

Assessorato regionale della Salute
Dipartimento regionale per la pianificazione
strategica-
-Servizio 5 - Economico-finanziario
Palermo
(rif. Nota 15/2/2017, n. 14169)

Oggetto: *Indennità di residenza a favore dei titolari di farmacie rurali aventi sede nelle isole minori-*

1. Con la nota in riferimento si rappresenta che il titolare dell'unica farmacia rurale avente sede nell'isola di Vulcano del comune di Lipari ha chiesto "l'erogazione integrativa dell'indennità di residenza (anni 2014 e 2015)", lamentando una disparità di trattamento rispetto agli altri titolari di farmacie rurali ubicate nelle isole minori della Sicilia. Ciò, in quanto le somme liquidate negli anni suddetti sarebbero inferiori rispetto a quelle effettivamente spettanti, a seguito dell'attribuzione per l'anno 2014 di "4 punti anziché 5" e per l'anno 2015 di "3 punti anziché 5".

ASU
GA

Si evidenzia che l'indennità di residenza è erogata in maniera proporzionale, ai sensi della l.r. 5 gennaio 1999, n.4, art. 27 e del Decreto presidenziale 16 giugno 1999, secondo il seguente criterio:

"- numero di abitanti del comune, frazione o centro abitato, ove è ubicata la farmacia, secondo il punteggio, attribuito in ragione inversa al numero di abitanti.

<i>- da 0 a 600 abitanti</i>	<i>punti</i>	<i>5</i>
<i>- da 601 a 1.200 abitanti</i>	<i>»</i>	<i>4</i>
<i>-da 1.201 a 1.800 abitanti</i>	<i>»</i>	<i>3</i>
<i>-da 1.801 a 2.400 abitanti</i>	<i>»</i>	<i>2</i>
<i>-da 2.401 a 3.000 abitanti</i>	<i>»</i>	<i>1</i>
<i>-oltre 3.001 abitanti</i>	<i>»</i>	<i>0"</i>

Si rappresenta, inoltre, che il comune di Lipari ha comunicato, con nota del 12 febbraio 2016 che:

- “ la farmacia... è stata aperta al pubblico durante l'anno 2014;*
- la frazione di Vulcano... non è congiunta con continuità abitativa con altri agglomerati urbani;*
- gli abitanti residenti nell'isola di Vulcano alla data del 31/12/2014, sono ... 1215 e nella zona Porto, in cui insiste la farmacia, n.752... ”;*
- la restante parte della popolazione dell'isola è raggruppata in altri insediamenti abitativi distinti dalla frazione ... ed autonomi sotto il profilo dei servizi destinati alla collettività.*

Per l'anno 2014, con decreto dirigenziale, sono stati assegnati punti 4 prendendo a riferimento la popolazione residente nella zona Porto (n.752 abitanti), su cui ricade la farmacia, e non quella dell'intera isola di Vulcano (n.1215).

Per l'anno 2015, con il D.D.S. 31/8/2016 n.1538, il punteggio è stato ridotto a punti 3 *“prendendo a riferimento l'intera popolazione dell'isola di Vulcano”*, risultante per tale anno pari a n. 1239 *“anziché solamente la popolazione residente nella zona Porto, pari a n. 361”*.

Il Dipartimento richiedente riferisce di aver *“ritenuto (in autotutela) di cambiare il proprio modus operandi”*, prendendo come riferimento l'intera popolazione, nella considerazione che *“gli altri abitanti ... e non solo quelli della zona porto sono obbligati a rivolgersi all'unica farmacia presente nell'Isola”*.

A tal proposito l'ASP di Messina con nota n. 3811 dell'8/9/2016, ha confermato che la farmacia sita a Vulcano risulta l'unica nella stessa isola.

Premesso quanto esposto, si chiede quindi l'avviso di questo Ufficio, alla luce della richiesta di erogazione integrativa della farmacia suddetta, circa *“il parametro da prendere in riferimento, relativamente al numero della popolazione residente, per l'attribuzione del corrispondente punteggio, secondo i criteri indicati nel Decreto Presidenziale 16.6.1999, ai fini della liquidazione e del pagamento dell'indennità in questione per gli anni 2016 e successivi”*.

2. Va preliminarmente osservato che questo Ufficio è istituzionalmente competente a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti, ovvero di procedure da seguire, riconducibili esclusivamente alla potestà discrezionale degli Organi di amministrazione attiva.

Si rassegnano comunque le seguenti considerazioni nello spirito di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, per l'adozione di atti di esclusiva competenza/responsabilità degli organi di amministrazione attiva.

2.1 In base all'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221, le farmacie sono classificate in due categorie:

- a) farmacie urbane, situate in comuni o centri abitati con popolazione superiore a 5.000 abitanti;
- b) farmacie rurali ubicate in comuni, frazioni o centri abitati con popolazione non superiore a 5.000 abitanti.

Le farmacie rurali, situate in località con meno di 3.000 abitanti (dette anche “*sussidiate*”) hanno diritto a un’indennità di residenza, stabilita da leggi regionali, a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano ad operare.

In base all’articolo unico della legge 5 marzo 1973, n. 40, recante norme interpretative dell’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221 “*ai fini della determinazione dell’indennità di residenza di cui all’art. 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, si tiene conto della popolazione della località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica*”.

Nell’ordinamento regionale la l.r. 5 gennaio 1999, n.4, all’art.27¹ ha previsto che l’Assessore regionale per la sanità autorizzi l’erogazione dell’indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori. Tale erogazione avviene per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate. Per l’acquisizione della documentazione necessaria i comuni si avvalgono del settore farmaceutico delle Aziende sanitarie provinciali di riferimento. Le somme vengono assegnate in base ai criteri di cui al D. P. 16 giugno 1999², avente appunto

¹ Art. 27 Farmacie rurali aventi sede nelle isole minori.

1. L’Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad erogare un’indennità di residenza in favore dei titolari di farmacie rurali private, aventi sede nelle isole minori

1-bis. A decorrere dall’esercizio finanziario 2010 la spesa per le finalità di cui al presente articolo è determinata ai sensi dell’ articolo 3, comma 2, lettera g), della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10

2. L’indennità di cui al comma 1 è erogata per il tramite dei comuni nel cui territorio le farmacie sono ubicate e compete unicamente a quelle che risultano regolarmente aperte durante l’anno solare cui l’indennità si riferisce. I comuni delle isole minori interessate si avvalgono del settore farmaceutico dell’AUSL competente per territorio per l’acquisizione della documentazione necessaria.

3. Le assegnazioni delle somme ai comuni sono disposte sulla base dei criteri e dei parametri che sono individuati con successivo decreto del Presidente della Regione.

4. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l’esercizio finanziario 1998, la spesa di lire 455 milioni, cui si provvede con la riduzione di pari importo della spesa autorizzata con l’articolo 1 della legge regionale 10 novembre 1997, n. 42 (cap. 21707).

² DECRETO PRESIDENZIALE 16 giugno 1999.

Individuazione dei criteri e dei parametri per l’erogazione dell’indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi del 3° comma dell’art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.

Art. 1. Le indennità di disagiata residenza di cui all’art. 27, legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4, a favore dei titolari di farmacie rurali, private e sussidiarie, aventi sede nelle isole minori, saranno erogate sulla base del punteggio correlato al seguente criterio:
-numero di abitanti del comune, frazione o centro abitato ove è ubicata la farmacia, secondo il seguente punteggio, attribuito in ragione inversa al numero di abitanti:

- da 0 a 600 abitanti punti 5 -
- da 601 a 1.200 abitanti » 4 -
- da 1.201 a 1.800 abitanti » 3 -
- da 1.801 a 2.400 abitanti » 2 -
- da 2.401 a 3.000 abitanti » 1 -
- oltre 3.001 abitanti » 0

Art. 2 Le indennità saranno erogate proporzionalmente al punteggio determinato dal predetto criterio.

Art. 3 Le indennità dovranno essere corrisposte unicamente ai titolari delle farmacie che conseguano almeno il punteggio minimo di punti 1 e che risultino regolarmente aperte al pubblico durante l’anno solare cui le stesse indennità si riferiscono. Le indennità spettanti per i dispensari farmaceutici aperti per l’intero anno solare sono ridotte del 50% qualora siano gestiti dallo stesso titolare di sede autorizzato.

Art. 4 All’erogazione delle indennità, da effettuarsi in conformità ai criteri suindicati, provvedono, previo accreditamento dei fondi occorrenti, i sindaci dei comuni ove sono ubicate le farmacie, con carico di produrre documentati rendiconti all’Assessorato regionale della sanità, entro giorni 90

ad oggetto la *“Individuazione dei criteri e dei parametri per l'erogazione dell'indennità di disagiata residenza in favore delle farmacie rurali aventi sede nelle isole minori, ai sensi del 3° comma dell'art. 27 della legge regionale 5 gennaio 1999, n. 4.”*

La Corte di cassazione, sezioni unite, nella sentenza 20 febbraio 2008, n. 4288, ai fini della determinazione dell'indennità di disagiata residenza in favore dei titolari di farmacie rurali, ha affermato che non si deve fare unicamente riferimento all'intera popolazione del Comune ed al numero degli abitanti del principale insediamento abitativo comunale; occorre, invece, *“differenziare il caso in cui una parte della popolazione del territorio comunale sia raggruppata in insediamenti o agglomerati distinti dal capoluogo, anch'essi dotati di strutture sociali - ipotesi in cui la relativa popolazione va considerata come fascia di utenza separata - e il caso in cui tali agglomerati autonomi non esistano, ipotesi in cui la popolazione dislocata nei dintorni del centro urbano va considerata come componente di quest'ultimo, in quanto necessariamente obbligata a gravare sulle strutture di tale unico centro. Ne consegue che solo nella seconda ipotesi si deve tenere conto – ai fini della determinazione dell'indennità – anche della popolazione dislocata fuori del centro urbano”*.

Fatte queste premesse - pur se il Comune di Lipari, nella citata nota del 12 febbraio 2016, ha attestato che la località *“Porto”* della frazione di Vulcano, in cui è ubicata la farmacia *de qua*, *“non è congiunta con continuità abitativa con altri agglomerati urbani”* e che *“la restante popolazione è raggruppata in insediamenti abitativi, distinti dalla frazione ed autonomi sotto il profilo dei servizi destinati alla collettività”* - va osservato che, sulla scorta degli elementi e della documentazione fornita, sembra condivisibile il parametro preso ora come riferimento dal Dipartimento richiedente.

dalla liquidazione della spesa.

Art. 5 La spesa relativa graverà sul cap. 42484 del bilancio della Regione siciliana, rubrica Assessorato sanità, per l'esercizio finanziario 1998.



Infatti, l'ASP di Messina, come visto, ha attestato che la "6^ sede farmaceutica rurale del comune di Lipari, sita nell'isola di Vulcano, in contrada Porto Levante risulta l'unica ... nella stessa isola", e da ciò ne consegue (secondo i su riportati principi della Suprema Corte) che il parametro vada inevitabilmente riferito alla intera popolazione dell'isola, proprio perché tutti gli abitanti di Vulcano - da qualunque zona si muovano, e quindi anche da frazioni autonome - sono necessariamente obbligati a gravare sulla sola struttura farmaceutica ivi operante.

Nei termini suesposti è il parere di questo Ufficio, fermo restando che il Richiedente dovrà attentamente vagliare anche la asserita disparità di trattamento lamentata dal titolare della farmacia in argomento.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

Il funzionario avvocato

avv. Alessandra Di Salvo

Il dirigente avvocato

avv. Gianluigi Amico

L'AVVOCATO GENERALE

Cons. Romeo Palma

